


Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

Corso di Economia dei Gruppi


I gruppi aziendali

Prof. Davide Maggi




I gruppi aziendali

- I caratteri del gruppo aziendale
- La regolamentazione giuridica del gruppo aziendale
- Il gruppo secondo la dottrina aziendale




I gruppi aziendali

- I caratteri del gruppo aziendale



I gruppi aziendali


- Vi partecipano aziende aventi veste giuridica societaria
- Tipicamente si tratta di società per azioni, attesa la più agevole e meno rischiosa negoziazione dei titoli azionari rispetto alle quote di partecipazione al capitale di altre società
- Prevedono una pluralità di soggetti giuridici, ma un unico soggetto economico, quello dell'azienda che assume il ruolo di capogruppo (holding)



I gruppi aziendali

In sintesi, gli aspetti qualificanti sono:

- Veste giuridica di società di capitali (tipicamente si tratta di società per azioni)
- Legami partecipativi - possesso da parte di una società di quote del capitale di altre società
- Pluralità di soggetti giuridici
- «Unico» soggetto economico, quello dell'azienda che assume il ruolo di capogruppo (holding)



I gruppi aziendali

In sintesi, gli aspetti qualificanti sono:


- Veste giuridica di società di capitali
- Legami partecipativi
- Pluralità di soggetti giuridici
- «Unico» soggetto economico, quello dell'azienda che assume il ruolo di capogruppo (holding) in presenza dei soggetti economici delle varie controllate
- DIREZIONE UNITARIA, ovvero esercizio effettivo e duraturo del governo delle partecipate da parte della capogruppo

I gruppi aziendali

Direzione unitaria = Indirizzo unitario = Direzione strategica di gruppo

Le strategie e le politiche delle diverse aziende sono determinate globalmente nell'**interesse** del soggetto economico (quello della capogruppo).


Il soggetto economico realizza i **propri** obiettivi grazie alla sinergia prodotta da tutte le unità del gruppo.



I gruppi aziendali


Obiettivi di fondo è la realizzazione dell'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI GRUPPO che può essere raggiunto

- ◆ quando tutte le aziende di gruppo conseguono l'equilibrio E-F
- ◆ quando delle aziende di gruppo sono in perdita e tale risultato è funzionale con le risultanze a livello di gruppo.



I gruppi aziendali

- UNITÀ ECONOMICA DI ORDINE SUPERIORE O DI SECONDO GRADO O ENTITÀ SOVRA-AZIENDALE;
- *COMPLESSO DI COMPONENTI, CIASCUNO DEI QUALI È INDISPENSABILE PER LA VITA DEL TUTTO (ad esempio anche le aziende in perdita)*



I gruppi aziendali

COMPLESSO ECONOMICO COSTITUITO DA PIÙ AZIENDE,
AVENTI IN PREVALENZA LA FORMA GIURIDICA DI S.P.A., LE
QUALI, PUR MANTENENDO INALTERATA LA LORO
AUTONOMIA GIURIDICA, VENGONO CONTROLLATE DA UN
MEDESIMO SOGGETTO ECONOMICO CHE COORDINA LE
ATTIVITÀ DI OGNUNA SECONDO UN INDIRIZZO UNITARIO.


I gruppi aziendali

DIREZIONE UNITARIA

- per via assembleare?

- per via consiliare?

- per via consiliare e manageriale?



I gruppi aziendali

DIREZIONE UNITARIA

- per via consiliare

Con la scelta da parte del soggetto economico della capogruppo delle persone da insediare nei CdA delle singole società.

I gruppi aziendali

DIREZIONE UNITARIA

- per via consiliare e manageriale

Nei gruppi grandi dimensioni, oltre ai board (cda) sono necessari altri centri decisionali la cui articolazione dipende dalla struttura di gruppo

I gruppi aziendali

◆ Decisioni Strategiche – Strategie corporate

◆ Strategie competitive (per business)

◆ Strategie funzionali (acquisti, vendite, finanza, risorse umane, marketing)

I gruppi aziendali

Si costituiscono con operazioni di

- Compravendita di azioni-quote di capitale
- Operazioni di conferimenti di aziende in società già esistenti o in nuove società
- Operazioni di scissione societaria
- Operazioni di costituzione di società con conferimento di denaro

tese a creare un partecipazione di controllo

I gruppi aziendali - Vantaggi

Vantaggi

- Flessibilità → capacità di adeguare prontamente la struttura ai mutamenti ambientali e alle scelte strategiche
- Ridurre il rischio d'impresa
- Conseguire “economie” variamente configurate
- Aumentare la capacità di credito
- Sfruttare la LEVA AZIONARIA e la LEVA FINANZIARIA

I gruppi aziendali - Vantaggi


FLESSIBILITÀ

- ◆ DETERMINA ASSETTI MAGGIORMENTE GOVERNABILI E CONTROLLABILI
- ◆ DOVREBBE LIMITARE GLI SVANTAGGI E I RISCHI DELL'AZIENDA MULTIDIVISIONALE

I gruppi aziendali - Vantaggi

RIDUZIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA


- ◆ FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO IN QUANTO PIÙ IMPRESE GIURIDICAMENTE AUTONOME
- ◆ DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AD IMPRESE GIURIDICAMENTE AUTONOME OPERANTI IN BUSINESS (PRODUZIONI, MERCATI) DIVERSI



I gruppi aziendali - Vantaggi

CONSEGUIRE «ECONOMIE»

- ◆ In caso di gruppo con attività uguali o affini, le economie possono essere di scala, da operazioni congiunte;
- ◆ In caso di gruppo con attività in «linea», le economie possono essere nei costi di transizione;
- ◆ In entrambe le fattispecie ci possono essere delle economie di carattere amministrativo



I gruppi aziendali - Vantaggi


AUMENTARE LA CAPACITÀ DI CREDITO

- ◆ Si è in presenza di un maggior livello di risorse a garanzia dei creditori
- ◆ Al tempo stesso chi finanzia riduce il suo rischio finanziando più società

I gruppi aziendali - Vantaggi


LEVA AZIONARIA

- Permette il controllo di più attività produttive e di più società con investimenti inferiori a quelli che si renderebbero necessari nel caso di un'unica azienda divisa




I gruppi aziendali – Vantaggi

LEVA AZIONARIA – Ip. A





I gruppi aziendali – Vantaggi

ASSENZA DI LEVA AZIONARIA



I gruppi aziendali – Vantaggi


LEVA AZIONARIA – Ip. B



I gruppi aziendali – Vantaggi

MAGGIOR PRESENZA DELLA LEVA AZIONARIA

Ip. A o Ip. B ?



I gruppi aziendali - Vantaggi

LEVA AZIONARIA

- Detenzione di capitale di rischio di più società con un unico investimento iniziale (partecipazioni indirette)

Sig. OMEGA investe € 500.000 nel C.S. della soc. "A"

A – Cap. Soc. 500.000

↓ 100%



B – Cap. Soc. 200.000

↓ 80%

C – Cap. Soc. 300.000

I gruppi aziendali – Vantaggi

LEVA AZIONARIA



I gruppi aziendali – Vantaggi

LEVA AZIONARIA

Sit. Patr. di “A”

Altre Attivita'	600.000	Cap. Soc.	500.000
Partec. in B	200.000	Passività	300.000

Sit. Patr. di “B”

Altre Attivita'	360.000	Cap. Soc.	200.000
Partec. in C 80%	240.000	Passività	400.000

Sit. Patr. di “C”

Attivita'	700.000	Cap. Soc.	300.000
		Passività	400.000

I gruppi aziendali - Vantaggi

LEVA AZIONARIA

Sig. OMEGA investe € 500.000 nel C.S. della soc. "A"


- Cap. Soc. di A	500.000
- Cap. Soc. 100% di B	200.000
- Cap. Soc. 80% di C	240.000

	Tot 940.000

I gruppi aziendali - Vantaggi

LEVA FINANZIARIA


- Incremento dell'indebitamento (verso terzi) delle singole aziende del gruppo, il che consente l'ulteriore espansione dei finanziamenti senza intaccare i mezzi propri e quindi intaccare il governo del gruppo da parte del soggetto economico



I gruppi aziendali - Vantaggi

LEVA AZIONARIA e FINANZIARIA

Un eccessivo ricorso a queste due leve è pericoloso in quanto genera disaffezione dei soci di minoranza in caso di inadeguata remunerazione, eccessivo peso degli interessi passivi, dipendenza finanziaria dai terzi



I gruppi aziendali - Svantaggi

LEVA AZIONARIA e FINANZIARIA

Svantaggi per gli azionisti di minoranza delle società alla fine della catena (in basso) in quanto:

- a) si verifica una significativa separazione tra la proprietà e chi dirige
- b) è possibile che il trasferimento di «valore» vada dal basso in alto
- c) è possibile che le perdite siano fatte ricadere dall'alto verso il basso


I gruppi aziendali – I legami partecipativi

- Comportano il costituirsi di un fitta rete di rapporti tra le aziende partecipanti (finanziari, commerciali, tecnico-produttivi)
- Tramite tali rapporti, un'azienda esercita il controllo sulle altre unità economiche in virtù del possesso di una partecipazione “qualificata” al capitale sociale di queste ultime
- Se le società partecipate sono a larga base azionaria (*public company*) il controllo può essere raggiunto anche col possesso di quote di capitale sociale alquanto ridotte

I gruppi aziendali – I legami partecipativi

Partecipazione di controllo


Partecipazione diretta



I gruppi aziendali – I legami partecipativi

Partecipazione di controllo

Partecipazione indiretta – Partecipazione a catena




A possiede il 54% di C

I gruppi aziendali – I legami partecipativi

Partecipazione di controllo

Partecipazione diretta e indiretta




A possiede in C una partecipazione diretta del 30% e indiretta del 48% (80% di 60%). In totale possiede il 78%

I gruppi aziendali – I legami partecipativi

Partecipazione di controllo

Controllante




B e C sono consociate o parti correlate

Anche A, oltre ad essere capogruppo,
è una parte correlata per B e C


I Gruppi Aziendali

- capogruppo
 - definizione delle linee guida generali;
 - attribuzione degli obiettivi ad ogni singola controllata;
 - valutazione ed approvazione della strategia proposta da ciascuna controllata;
 - controllo sulla realizzazione della strategia approvata da parte di ciascuna controllata e sui risultati raggiunti;
 - gestione delle risorse critiche.



I Gruppi Aziendali

- controllate
 - elaborazione e proposta alla capogruppo della strategia da perseguire all'interno delle linee guida ricevute;
 - realizzazione della strategia approvata;
 - gestione corrente con l'espletamento di tutte le funzioni non accentrate e la collaborazione per quelle non accentrate ma per le quali è conveniente la gestione congiunta.




I gruppi aziendali

- La regolamentazione giuridica del gruppo aziendale

Normativa sul bilancio consolidato

È STATA A LUNGO LA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO DEL GRUPPO AZIENDALE



Normativa sul bilancio consolidato

- VII Direttiva della Comunità Europea del 13 giugno 1983 in materia di diritto societario
- D.Lgs. n. 127/91 attuativo della Direttive in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato
- Principio contabile n. 17, IL BILANCIO CONSOLIDATO, emanato nel 1996 dal CNDC e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (già nel 1983)
- Rivisitazione del principio contabile n. 17 da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità nel 2005
- IAS/IFRS - IAS 27 – IL BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

Normativa sui gruppi aziendali

- Il codice civile del 1942 dava scarso rilievo al fenomeno del gruppo di società
- Art. 2359 cod.civ. - Società controllate e collegate
- D.Lgs. n.6/2003 di riforma del diritto societario
- Il legislatore della riforma non introduce una definizione di gruppo, ma focalizza il problema sulla responsabilità della società o dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali della controllata (Capo IX, artt. 2497 – 2497 septies, cod.civ.)

Direzione e coordinamento di società

- Responsabilità (art. 2497 c.c.): “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”

Direzione e coordinamento di società


- Responsabilità (art. 2497 c.c.):

Chi (solamente società od ente controllante) agisce nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione della controllata è responsabile (quando il danno non è stato totalmente eliminato)

- nei confronti dei soci della controllata per i pregiudizi alla redditività aziendale ed al valore della partecipazione;
- nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Direzione e coordinamento di società

- Motivazione delle decisioni (art. 2497-ter c.c.): “Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”.




Direzione e coordinamento di società

- Pubblicità (art. 2497-bis, co. 1, c.c.): “La società deve indicare *la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta* negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese”.

Direzione e coordinamento di società

- Pubblicità (art. 2497-bis, co. 4, c.c.): “La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento”.



Direzione e coordinamento di società


- Pubblicità (art. 2497-bis, co. 4, c.c.):

In Nota Integrativa della controllata il paragrafo
Direzione e coordinamento

- ❖ «TETA S.p.A. appartiene al Gruppo ... che esercita la direzione ed il coordinamento tramite la società controllante OMEGA S.p.A., socio unico. *(oppure S.p.A., titolare del 78% del capitale di Teta.* Nel prospetto che segue vengono forniti i dati essenziali di OMEGA S.p.A, espressi in milioni di Euro, dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012».

Direzione e coordinamento di società

- Pubblicità (art. 2497-bis, ultimo comma, c.c.): “Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”.




Direzione e coordinamento di società


- Pubblicità (art. 2497-bis, ultimo comma, c.c.)

Nella relazione sulla gestione della controllata, il capitolo
Operazioni con parti correlate

Informazioni quali-quantitative sulle operazioni commerciali,
finanziarie con la capogruppo e con le altre società del
gruppo, e sui loro effetti



Direzione e coordinamento di società



Direzione e coordinamento di società

Nella relazione sulla gestione della controllata «C», il capitolo Operazioni con parti correlate

SOCIETA'	Crediti	Debiti	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
SOCIETA' A	201.086.238	36.372.453	815.432	14.221.925	6.262.299	6.025.505
SOCIETA' B	807.792		13.727	287.821	2.493.038	5.313.561
SOCIETA' D					277.968	27.294
SOCIETA' ...					277.968	27.924
SOCIETA' ...		20.000		22.500		

Publicizzazione dell'attività di direzione e coordinamento di società

- negli atti e nella corrispondenza va indicata esplicitamente l'altrui attività di direzione
- presso il registro delle imprese è istituita una specifica sezione dove vengono iscritti i soggetti che esercitano attività di direzione e quelli che vi sono soggetti
- nella nota integrativa della controllata deve essere riportato un prospetto con i dati essenziali dell'ultimo bilancio della controllante

Publicizzazione dell'attività di direzione e coordinamento di società

- nella relazione sulla gestione della controllata devono essere indicati i rapporti infragruppo (natura delle operazioni) e gli effetti di tali rapporti sull'attività dell'impresa e sul suo risultato (costi, ricavi, debiti e crediti)
- nella relazione sulla gestione della controllata deve essere data analitica motivazione e puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle decisioni della controllata influenzate dalla controllante

Direzione e coordinamento di società

- Diritto di recesso (art. 2497-quater c.c.): “Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:


a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale (...)

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento”

Direzione e coordinamento di società


- Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento (2497-quinquies c.c.): “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467 c.c.”

Si tratta di finanziamenti che sono postergati rispetto a quelli degli altri creditori




Direzione e coordinamento di società

- Presunzioni (art. 2497-sexies c.c.): «Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 c.c.».



Direzione e coordinamento di società

- Coordinamento fra società (2497-septies c.c.): “Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.”



Il controllo societario (art. 2359 c.c.)

- Di diritto: maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società. In questo caso l'influenza dominante è connaturata.
- Di fatto: voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società. L'influenza dominante deve essere dimostrata
- Contrattuale: influenza dominante su un'altra società in virtù di un vincolo contrattuale con essa (anche in totale assenza di una partecipazione azionaria)

Il controllo societario (art. 2359, co 1, c.c.)

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.*

Il controllo societario (art. 2359, co 1, c.c.)


VINCOLI CONTRATTUALI DI CONTROLLO

*CONTRATTI LE CUI PRESTAZIONI SIANO
FONDAMENTALI PER UNA DELLE DUE SOCIETÀ*

- *SOMMINISTRAZIONE IN ESCLUSIVA (l'impresa somministrante è in grado di fornire beni ad un unico acquirente)*
- *FORNITURA IN ESCLUSIVA*
- *AGENZIA (qualora la revoca dell'incarico farebbe sfumare l'avviamento della società agente)*

Il controllo societario (art. 2359, co 2, c.c.)

“Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.



Il collegamento societario (art. 2359, ultimo comma, c.c.)


“Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati”.

Il collegamento societario

- La capacità di esercitare un'influenza notevole su un'altra società richiede l'analisi di eventuali "indizi" quali:
 - appartenenza a sindacati di controllo, quando lo stesso è affidato ad altri soggetti estranei alla partecipante;
 - presenza negli organi direttivi della società (CdA), quando la maggioranza degli organi è estranea alla partecipante;
 - partecipazione alla formulazione delle direttive in cui si deve informare la gestione, senza che si possa configurare direzione unitaria;
 - nomina di personale a livello dirigenziale


Il collegamento societario

- L'influenza notevole riposa su una presunzione giuridica nel caso di detenzione di un numero di voti esercitabili in assemblea
 - pari al 20% se la società non è quotata
 - pari al 10% se la società è quotata




Il collegamento societario (ip. quotat

- Il collegamento non gode di proprietà transitiva (a differenza del controllo) ovvero non si estende per successivi collegamenti




Il collegamento societario

- Il collegamento non gode di proprietà transitiva (a differenza del controllo) ovvero non si estende per successivi collegamenti




Il collegamento societario

- Il legame di A con C???
- Il legame di A con D???




Il collegamento societario

- Trattandosi di collegamento, il legame è di C con B e di D con C



Partecipazioni di solo investimento finanziario o Partecipazioni di minoranza

- Quelle su cui un'impresa non è in grado di esercitare un'influenza notevole o dominante



Il gruppo nella regolamentazione giuridica

non ha personalità giuridica.


Pertanto,

- non ha un patrimonio sociale
- non ha impegni sociali
- non può agire in giudizio
- non può essere sottoposto a procedure concorsuali

Tuttavia, alcune norme di legge ne riconoscono più o meno direttamente l'esistenza (Consolidato fiscale)

I gruppi aziendali

- Il gruppo secondo la dottrina economico-aziendale



Il gruppo come entità economica


- Obiettivo di costituzione: ottenere, con l'ausilio dei mezzi giuridici e delle tecniche finanziarie, un'organizzazione più razionale, meno vulnerabile e più redditizia
- Idea di base: sottomettere più società, giuridicamente differenti, a decisioni unitarie mantenendo una certa flessibilità ed evitando gli inconvenienti del gigantismo

Il gruppo come entità economica

Unità economica di ordine superiore

Direzione Unitaria

che si viene variamente ad esplicitare, in base alle caratteristiche del gruppo aziendale



Il gruppo aziendale. Classificazioni


In base al livello di integrazione strategica esistente

- Gruppo economico
 - controllo per partecipazioni maggioritarie o vincoli contrattuali
 - unicità del disegno imprenditoriale e della direzione
 - esercizio effettivo del coordinamento
- Gruppo finanziario
 - controllo per partecipazioni maggioritarie o vincoli contrattuali
 - “mancanza” di un coordinamento di gruppo

Il gruppo aziendale. Classificazioni

Secondo l'attività svolta dalla società capogruppo

- *holding* pura: assenza di attività produttiva ed accentramento delle funzioni di pianificazione, finanza e controllo
- *holding* mista: funzioni di pianificazione, finanza e controllo correlate ad un'attività produttiva propria



Il gruppo aziendale. Classificazioni

Secondo l'attività svolta dalla società capogruppo

- *holding* pura:
 - holding patrimoniale – solo detenzione di partecipazioni e in genere senza dipendenti
 - holding finanziaria – compiti di investimento, di indirizzo finanziario, di finanziamento. La holding finanziaria può avere partecipazioni in una holding patrimoniale; in tal caso, si allunga la catena del controllo.

Il gruppo aziendale. Classificazioni


In base alle attività svolte dalle società

- Gruppo conglomerato (settori diversificati) (gruppo finanziario)
- Gruppo ad attività complementari (gruppo economico):
 - integrato orizzontale
 - integrato verticale

Il gruppo aziendale. Classificazioni

- Gruppo verticale
- È costituito dalla holding e dalle società poste sotto la sua influenza dominante
- Può prevedere dei sottogruppi capeggiati da una sottocapogruppo o sub-holding
- Attorno al gruppo possono gravitare:
 - Società che la capogruppo non controlla ma sulle quali esercita un'influenza notevole
 - Società poste sotto il controllo congiunto di due o più gruppi

Gruppo verticale




E = sotto influenza
Notevole di M1
Controllata da M4

A e B, C e B, C e D,
A e D sono consociate

Società controllate
da M1


F = sotto controllo
Congiunto di M1 M2 M3

Gruppo verticale




Il gruppo aziendale. Classificazioni

- Gruppo orizzontale
- Non è frequente. E' costituito da società (dette società sorelle) non legate da una relazione di dipendenza, ma assoggettate da una direzione unica e collegiale e non da una supremazia finanziaria



Gruppo orizzontale

Molto spesso un gruppo di questo tipo può avere a capo una persona fisica o una famiglia




Le società sorelle sono la A B C D

Esse possono anche trovarsi
alla testa di un gruppo verticale

Il gruppo aziendale. Classificazioni


In base alla modalità di configurazione del controllo

- Gruppi a struttura semplice: partecipazione di controllo diretta della holding in tutte le controllate
- Gruppi a struttura complessa: controllo esercitato a cascata o a mezzo di livelli successivi
- Gruppi a catena: potere di controllo variamente composto anche a mezzo di partecipazioni incrociate




Il gruppo aziendale. Classificazioni

Gruppi a struttura semplice




Il gruppo aziendale. Classificazioni

Gruppi a struttura complessa



Il gruppo aziendale. Classificazioni

Gruppi a catena



A possiede in C una partecipazione diretta del 30% e indiretta del 48% (80% di 60%)